



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Tania Vettore *Presidente est.*

dott. Fabio Doro *Giudice*

dott.ssa Diletta Maria Grisanti *Giudice*

Nel procedimento *ex art. 35 bis* d.lgs. 25/2008 iscritto al n. r.g. **1166/2018** promosso da:

[REDACTED] con l'avv. Giulia Favaretto;

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – Sezione
di Padova;**

in persona del Presidente della Commissione;

RESISTENTE

e con l'intervento del

Pubblico Ministero

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il signor [REDACTED] impugnava il provvedimento, notificatogli in data 8.1.2018, reso dal Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, Sezione di Padova, che aveva rigettato la propria domanda volta al riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge n. 722 del 24.7.1954 o, comunque, della protezione internazionale sussidiaria o, in via di ulteriore subordinate, di quella umanitaria.



Il ricorrente esponeva di essere nato a [redacted] (Togo) il [redacted] e di avere lasciato il proprio Paese in data 25.07.2016, a seguito delle ripetute aggressioni e delle minacce ricevute dallo zio della moglie, che era contrario alla relazione sentimentale dei due giovani, in quanto aveva promesso la propria nipote in sposa al figlio del capo del quartiere.

In particolare, riferiva di avere conosciuto la moglie [redacted] alla fine del 2014 e di averla sposata nel 2015, dopo aver appreso che la stessa era rimasta incinta del loro primo figlio, e ciò nonostante il parere contrario dello zio paterno della ragazza.

A tal riguardo, il richiedente spiegava che lo zio era il fratello maggiore del padre di [redacted] e, come tale, secondo la tradizione ancora vigente in alcune parti del Togo, aveva diritto di imporre ai propri discendenti un matrimonio combinato.

Le minacce ricevute dal [redacted] da parte dello zio della moglie erano state dapprima solo verbali, ma, dopo il matrimonio dei due giovani, si erano concretizzate in vere e proprie aggressioni.

In particolare, il 30.03.2015, mentre il ricorrente stava tornando dal lavoro, veniva picchiato con dei bastoni da alcuni uomini mandati dallo zio di [redacted]

Dopo tale episodio, il sig. [redacted] si è rivolto sia alla Polizia (che gli chiedeva del denaro per fornirgli protezione) sia all'ONG "Wanep – Togo" (i cui membri avevano parlato con lo zio di [redacted] e con il capo del quartiere, per far cessare le aggressioni violente e le minacce, ma senza successo).

Poi, il 25.05.2015, delle persone avevano tentato di introdursi nella sua abitazione, desistendo dall'intento quanto avevano capito che il richiedente era in casa.

L'episodio più grave si era verificato il 02.04.2016 (quindi dopo la nascita del figlio [redacted] avvenuta il [redacted] quando il [redacted] era stato violentemente picchiato da due uomini, che lo avevano abbandonato per strada privo di sensi; il [redacted] era stato aiutato da alcuni passanti, che lo avevano portato a casa e medicato. A seguito di tale pestaggio, il [redacted] riportava lesioni alla testa e al ginocchio e non era stato più in grado né di lavorare né di camminare bene.

Infine, la sera del 01.07.2016, il [redacted] aveva sentito che alcune persone stavano cercando di introdursi in casa e che lo minacciavano; temendo di subire un nuovo pestaggio, egli era scappato dalla finestra e si era nascosto nel grande mercato della città di [redacted] dove era rimasto per alcune settimane.

Il 25.07.2016 temendo per la propria incolumità e non potendo ottenere alcun aiuto dalla Polizia, era scappato prima in Benin e poi in Libia, dove era stato subito imprigionato e dove era stato sottoposto a continue violenze. Quando il [redacted] era riuscito a scappare dalla prigione libica, si era imbarcato per l'Italia, dove era giunto il 04.10.2016.



Ricostruita, così, la propria vicenda, il ricorrente lamentava in questo giudizio che la Commissione avesse ritenuto scarsamente credibile il proprio racconto oltre che l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. 251/07 o, quantomeno, della protezione umanitaria di cui dell'art. 5, comma 6, del T.U. 286/98.

Il Ministero resistente, pur ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace.

Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento nei termini e per le motivazioni che qui di seguito si esporranno.

1) Sulla riconoscibilità dello *status* di rifugiato.

Anche se non espressamente richiesta in questo giudizio, va comunque valutata anche la sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, in quanto presupposto negativo per le forme di tutela espressamente invocate.

Come è noto, l'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con la l. 722/954, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza ad un determinato gruppo sociale ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico - economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza delle condizioni per l'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999, n.291; 12-01-1999, n. 11).

A riscontro della correttezza di tale interpretazione si deve ricordare l'art. 3 D.Lgs. 251/2007 ("Attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale") che, nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, al fine di potere desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

E, in effetti, la vicenda narrata dalla ricorrente, scappato dal Togo per non subire ulteriori ritorsioni da parte dello zio della moglie, contrario all'unione, non è per sé inquadrabile nella citata



convenzione di Ginevra, in quanto il paventato pericolo di persecuzione non è in alcun modo legato ad una specifica condizione soggettiva legata a ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

2) Sulla richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria.

Quanto alla domanda diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria, va ricordato che tale misura è consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 14 del D. Lgs. 251/2007, ossia:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;
- c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Sul punto va evidenziato che dall'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria, emerge un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis", mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 6503 del 20/03/2014).

Ne consegue, pertanto, che seppure attenuato rispetto allo *status* di rifugiato, anche per l'ipotesi di protezione sussidiaria, quantomeno per l'ipotesi sub b) invocata primariamente dal ricorrente, si richiede un certo grado di individualizzazione dell'esposizione a trattamenti inumani o degradanti.

Nella fattispecie in esame, tenendo conto della non applicazione del principio dispositivo in tali controversie e dell'obbligo di cooperazione dell'autorità giudiziaria nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio (cfr. Cass. sez. un., 17-11-2008, n. 27310), ivi compresa la verifica della situazione del paese dove dovrebbe essere disposto il rientro (cfr. Cass. ord. 17576/2010), la domanda può trovare accoglimento.

Anche di recente la Suprema Corte (v. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14157 del 11/07/2016) ha ribadito che, nell'ambito delle forme di protezione di cui al D.Lgs 251/07, l'onere probatorio - che pur riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante al quale



è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati (Cass. 18353/2006). Affinché l'onere probatorio possa ritenersi assolto, gli elementi allegati devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza desumibili dai dati anche documentali offerti (Cass. 26287/2005).

La valutazione deve, quindi, essere svolta alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, quinto comma, del d.lgs. n. 251 del 2007 (verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'adeguata motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca: v. anche Cass. 16202/2012).

Nella fattispecie in esame, sin dall'audizione presso la Commissione, il ricorrente ha reso un racconto preciso e dettagliato dei motivi per cui è stato costretto a lasciare il paese, così come descritti nella parte espositiva, e la credibilità del narrato è confortata sia dalle fonti internazionali consultate sia dalla documentazione allegata a supporto della domanda.

Quanto al primo profilo, plurime fonti internazionali consultate in applicazione del dovere di cooperazione officiosa in capo al giudicante che permea i giudizi di protezione internazionale, confermano la diffusione in Togo sia dei matrimoni forzati che di quelli precoci.

In particolare, un rapporto dell'OPFRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) da titolo "Les mariages forcés au Togo" dell'11.10.2016 (reperibile su https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/21._didr_togo_les_mariages_forces_ofpra_11102016.pdf) e l'ampissima bibliografia ivi citata tra la quale, in particolare un rapporto canadese sui matrimoni forzati proprio ██████████ da cui proviene il ricorrente (v. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Togo : information sur le mariage forcé, particulièrement à ██████████ y compris la fréquence, les conséquences associées à un refus et le traitement réservé par la société et les autorités gouvernementales aux femmes qui refusent un mariage forcé; protection et services offerts par l'État (2010-février 2013), 2 April 2013, TGO104316.F , available at: <https://www.refworld.org/docid/53392cfa4.html>) riferiscono che, sebbene l'art 43 del Codice delle persone e della famiglia, modificato nel 2012, stabilisca che sia l'uomo che la donna scelgono liberamente la persona da sposare, la maggior parte della popolazione civile, soprattutto quella delle campagne, non ha alcuna conoscenza del diritto di famiglia ma segue il diritto consuetudinario o la religione.

E così, in una grande maggioranza dei casi, il matrimonio consuetudinario è l'unica forma di matrimonio contratta. Secondo le statistiche ufficiali relative all'anno 2011, riguarda, infatti, il



73,1% degli uomini maritati ed il 74,4 delle donne maritate ed è il più praticato nelle zone rurali rispetto a quelle urbane.

I matrimoni consuetudinari sono celebrati dai capi tradizionali. Fino alla revisione del codice delle persone e della famiglia nel 2012, potevano agire anche in qualità di ufficiale dello stato civile e legalizzare l'unione, ma attualmente ciò non è più possibile.

Le regole e la cerimonia dei matrimoni consuetudinari possono variare a seconda delle differenti etnie togolesi. Tuttavia, si accompagnano sistematicamente al versamento di una dote alla famiglia della giovane ragazza per compensare la perdita che rappresenta la sua partenza.

Quanto al costume e alla pratica dei matrimoni forzati, il medesimo rapporto OPFRA (v. par. 1.2.2.) specifica che i matrimoni forzati sono definiti come un contratto per il quale il capo di una famiglia agisce in nome e per conto di quest'ultima, ingaggia ("engage") una giovane ragazza con o senza consenso e sulla medesima esercita la potestà paternale all'interno del legame coniugale con un uomo, membro di un'altra famiglia rappresentata dal suo capo e mediante una contropartita qual è definita dagli usi per la giovane ragazza.

In questo senso, molti dei matrimoni consuetudinari non prendono in considerazione l'opinione dei futuri sposi e sono imposti dai parenti. E' così i matrimoni precoci sono frequenti laddove la figlia viene considerata un peso economico per la famiglia e imposti al fine della dote, ma anche quale forma di assicurazione della verginità della ragazza.

Ciò chiarito, il racconto del ricorrente appare pienamente coerente con tale quadro sociale e normativo e appare quindi credibile che lo zio della ragazza, il quale l'aveva promessa in sposa ad un terzo, figlio del capoquartiere, che avrebbe verosimilmente versato una dote, non abbia accettato la decisione dei due giovani di sposarsi nonostante la propria contraria volontà e abbia intrapreso una vera e propria persecuzione ai danni del medesimo.

A riprova del proprio racconto, il ██████████ ha prodotto sia il certificato di nascita del figlio, oltre ad una foto che lo ritrae con il bambino, sia un certificato medico attestante gli esiti delle fratture riportate a seguito dei pestaggi subiti, sia due relazioni di una ONG locale che confermano la sua storia. Al riguardo, le fonti di cui sopra evidenziano l'esistenza in Togo di plurime associazioni e organizzazioni non governative a tutela delle donne, contro maltrattamenti, abusi e sfruttamento a fini sessuali.

Infine, i medesimi rapporti internazionali rappresentano che, nonostante talune iniziative a tutela delle donne soprattutto con riferimento ai matrimoni precoci, sono ancora molto rari i casi in cui le vittime presentano denuncia alle autorità o che ricevono una tutela effettiva (Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 15192 del 20/07/2015).



Nelle sue osservazioni conclusive sul Togo nel 2012, il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne afferma che vi sono diversi fattori che possono impedire alle donne di ottenere accesso alla giustizia, tra cui povertà, mancanza di conoscenze giuridiche, tribunali insufficienti, formazione limitata di giudici, avvocati e pubblici ministeri sulla discriminazione contro le donne e disapprovazione delle donne che portano il loro caso in tribunale. Deve ritenersi, così provata l'impossibilità per il ricorrente, di ricevere tutt'ora effettiva tutela in Togo, essendosi il medesimo macchiato, unitamente alla moglie, di una grave offesa alle usanze tradizionali e alla famiglia della sposa.

Si ritiene, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14, lett. b) del D. Lgs. 251/2007 e, in particolare, della sussistenza di un pericolo in capo al ricorrente di subire trattamenti inumani o degradanti qualora facesse ritorno del proprio paese, dovendosi ritenere tutt'ora attuale il pericolo di ritorsioni attesa la grave offesa recata dal ricorrente alle credenze tradizionali.

Riconosciuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14, lett. b), D.lgs. 251/2007, rimangono assorbiti gli ulteriori profili sollevati dalla parte ricorrente e, in particolare, quelli di cui all'art. 14, lett. c) del medesimo decreto nonché la valutazione dei requisiti per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, anche in relazione alle vicende vissute in Libia.

Quanto alle spese di lite si osserva che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82, e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (Cass. 18583/2012; confermata anche di recente da Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5819 del 09/03/2018).

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, così dispone:

- 1) in accoglimento del ricorso, riconosce a [REDACTED] il diritto di essere ammesso a protezione sussidiaria;
- 2) nulla quanto alle spese di lite.

Si comunichi alle parti (compreso il pubblico ministero) e al difensore.

Venezia, così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione specializzata per l'immigrazione del 2.5.2019.

Il Presidente estensore
(dott.ssa Tania Vettore).

